

COMUNE DI PRAMOLLO

Città Metropolitana di Torino

Parere n. 26 del 24/12/2020

Oggetto: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 39/2020:” APPROVAZIONE RIDUZIONE TARI 2020 PER LE ATTIVITA’ ECONOMICHE SUL TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO DELLA CHIUSURA OBBLIGATORIA RELATIVA ALL’EMERGENZA COVID-19”

L’anno duemila venti, il giorno 24 del mese di dicembre presso il proprio studio, avendo ricevuto via e. mail in data 23/12/2020 la proposta di deliberazione di cui in oggetto.

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

VISTO che il Comune ha già deliberato quanto in oggetto con deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 30/11/2020;

CONSIDERATO che a causa dell’epidemia da virus COVID19, dichiarata il 30 gennaio 2020 dall’Organizzazione mondiale della sanità come “emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale” e poi come “pandemia” in data 11 marzo 2020 - ed al fine di fronteggiare adeguatamente le possibili situazioni di pregiudizio per la collettività - sono stati adottati sull’intero territorio nazionale provvedimenti tesi a contenere la diffusione del virus, applicando tra l’altro diverse misure restrittive nei confronti delle utenze non domestiche;


RICHIAMATA la delibera l’Autorità di Regolamentazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) del 05.05.2020, n. 158/2020/R/Rif con la quale l’Autorità individuava alcune misure volte a mitigare gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID-19;

VISTO l’allegato A della suddetta delibera ARERA n. 158/2020/R/Rif contenente le tabelle indicanti le categorie di utenze non domestiche (UND) meritevoli di agevolazione, distinte per codice ATECO;

VISTA la nota di approfondimento dell’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale (IFEL) del 31.05.2020 ad oggetto “La delibera ARERA n.158/2020 nell’ambito della potestà comunale in materia di agevolazioni sulla Tari e sulla tariffa corrispettiva”;

VISTO l’articolo 1, comma 660, della Legge 27.12.2013, n. 147 e s.m.i, che prevede che “...Il comune può deliberare, con regolamento di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune...”;

VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388 e s.m.i. che recita: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre



1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

ASSUNTO che al momento il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali è differito al 31.10.2020 come pubblicato in G.U. n. 244 del 2/10/2020 il decreto del Ministero dell'Interno del 30 settembre 2020;

DATO ATTO che il Comune di Pramollo ha approvato il bilancio di previsione con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 in data 20/02/2020 e nella medesima data ha altresì approvato con deliberazione n. 3 il piano finanziario e delle tariffe della componente tari (tributo servizio rifiuti) anno 2020 e relative scadenze;

ATTESO che all'epoca dell'approvazione del piano finanziario e delle tariffe della componente tari non era ancora sopravvenuta l'emergenza epidemiologica covid-19;

VISTO l'articolo 106 del D.L. 19.05.2020, n. 34, con il quale è stato istituito un fondo a sostegno delle perdite di gettito registrate dagli enti locali a seguito dell'emergenza da COVID-19;

CONSIDERATA la delibera ARERA 158/2020 a pag. 17 di 24 “... che sia in particolare urgente – anche in considerazione della disomogeneità delle decisioni al riguardo adottate sul territorio nazionale (e delle correlate difficoltà che ne possono conseguire sia per la finanza locale che per l'equilibrio economico finanziario delle gestioni) – prevedere l'introduzione, nell'ambito della disciplina dei corrispettivi applicabili alle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, urbani e assimilati, di alcuni fattori di rettifica per talune tipologie di utenze non domestiche, al fine di tener conto del principio “chi inquina paga”, sulla base della minore quantità di rifiuti producibili, ..., in una logica di sostenibilità sociale degli importi dovuti.”

CONSIDERATO inoltre sempre la delibera ARERA nella pagina 17 di 24 e 21 di 24 che con specifico riferimento alle utenze non domestiche, ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, sia opportuno - in applicazione del già richiamato principio “chi inquina paga” - declinare selettivamente l'intervento regolatorio, provvedendo a titolo esemplificativo e non esaustivo di dover considerare le attività soggette a chiusura governativa di cui all'allegato A in base ai giorni di chiusura e considerando la riduzione documentabile della produzione di rifiuti, l'Ente territorialmente competente può riconoscere riduzioni tariffarie commisurate ai minori quantitativi di rifiuti prodotti.

INVITATO l'ente a verificare l'applicazione pratica operativa a normativa vigente delle riduzioni proposte di procedere nelle variazioni necessarie delle voci e parti interessate del bilancio preventivo 2020-2022, per l'anno 2020 essendo le riduzioni previste solo per l'anno 2020, verificandosene la necessità, fermo restando la necessità della copertura dei costi di gestione tramite la relativa entrata a norma di legge.



PRESO ATTO del parere favorevole del 23.12.2020 del Responsabile del Servizio attestante la regolarità contabile della presente proposta deliberativa ai sensi dell'art. 49 e art 147 bis del TUEL;

VISTO l'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni che prevede che l'Organo di Revisione esprima un parere, tra le altre, sulle proposte al regolamento di applicazione dei tributi locali;

VISTO l'art. 239, comma 1 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 sia espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile;

DATO ATTO che il tutto appare coerente con la struttura dell'ente e con la normativa vigente in materia;

PRESO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato rilasciato il **parere favorevole** in data 23.12.2020 in ordine alla regolarità e correttezza dell'atto amministrativo proposto, da parte **del Responsabile del Servizio**, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.;


INVITATO l'Ente ha verificare gli importi e la tipologia dei ristori ottenuti a copertura dei mancati introiti per la TARI;

ESPRIME

parere positivo sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 39/2020 avente ad oggetto: "PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 39/2020: "APPROVAZIONE RIDUZIONE TARI 2020 PER LE ATTIVITA' ECONOMICHE SUL TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO DELLA CHIUSURA OBBLIGATORIA RELATIVA ALL'EMERGENZA COVID-19" ritenendolo congruo, coerente e attendibile ai fini delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti dell'Ente ma stante la previsione normativa che concede all'Ente la facoltà di esentare il pagamento del tributo in circostanza, comunque, che tale esenzione incida in maniera irrilevante sulle entrate dell'Ente stesso.

li, 24 dicembre 2020

Il Revisore Unico dei Conti

(Mazza dott. Elpidio)


Il presente parere è parte integrante della documentazione da produrre al Consiglio Comunale per l'approvazione della proposta in oggetto, rientrante come previsto dall'art. 239, comma 1 - lettera b) - n. 7, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

~~Handwritten signature~~